

CONSILIA EXTRAVAGANTIA
UN REPERTORIO IN CORSO D'OPERA

CONSILIA EXTRAVAGANTIA. A REPERTORY IN PROGRESS

A padre Francisco, amico e amico di amici

RESUMEN

L'importanza della letteratura consiliare, pur rilevata sporadicamente in precedenza, è stata messa in luce a partire dagli anni Cinquanta; da allora un sempre maggior numero di studi è stato dedicato a questo genere letterario. I *consilia* furono forse il maggior veicolo di penetrazione dell'insegnamento giuridico nella prassi e la loro ampia circolazione manoscritta, come singoli pezzi oppure come raccolte, si confermò e si amplificò con la stampa a caratteri mobili. Intendiamo censire quella parte della letteratura consiliare difficilmente individuabile, vale a dire i *consilia* di un autore pubblicati in raccolte altrui oppure in raccolte tematiche o all'interno di opere di altro tipo; e inoltre le sottoscrizioni, le allegazioni, i nomi degli estensori di pareri non inclusi e ricordati per aver consiliato nella stessa causa, e altre particolarità. Lo spoglio sarà circoscritto, almeno per il momento, alle edizioni di *consilia* presenti nella biblioteca di Domenico Maffei, famosa per la sua ricchezza e particolarmente «completa» riguardo alla letteratura consiliare. I risultati della catalogazione verranno offerti via via online ad accesso aperto.

Palabras clave: *consilia*, *ius commune*, storia del diritto europeo, cinquecentine giuridiche, Domenico Maffei, Andrea Barbazza, Paolo Leoni.

ABSTRACT

The importance of *consilia*, occasionally underlined even before, has been highlighted since the '50; since then an increasing number of researches has been devoted to this literary type. Through *consilia* the university theoretical training melted with practical implementation. *Consilia*, both separately and in specific collections, spread through manuscripts and even more in the printing age. Our aim is to catalogue that part of this kind of literature hard to find out: *consilia* hidden in anthologies of other jurists and other kind of literature, subscriptions, additions, references to other advisers in the same matter, supporters, judges, editors and so on. The

index will cover so far the printed editions in the well-known and impressive library collected by Domenico Maffei and will be progressively released online open access.

Keywords: *Consilia*, *Ius commune*, European legal history, XVI century legal books, Domenico Maffei, Andreas Barbatia, Paulus Leonius.

SOMMARIO

I. La storiografia e i *consilia*. II. – L'emersione del *consilium* come genere letterario. III. – La trasmissione dei *consilia* dal manoscritto alla stampa. IV. – Il censimento dei *consilia extravagantia* nelle edizioni antiche della biblioteca di Domenico Maffei: un progetto in corso d'opera. V. – Due esempi di raccolte con *consilia extravagantia*.

I. LA STORIOGRAFIA E I *CONSILIA*

Parlare del *consilium* medievale nella sua comparsa e primo sviluppo fino al trionfo maturo del Trecento è stata cosa rara prima della monografia di Guido Rossi¹.

Le fonti c'erano a disposizione già da tempo. Per esempio, nel sempre utile Julius Ficker persino erano stati segnalati testi per noi rilevanti². Ma in genere era stata considerata una letteratura minore quella consiliare, condannata dal suo servizio ancillare per la pratica giudiziaria e in qualche modo screditata dalle note polemiche cinquecentesche (in particolare Alciato-Deciani)³: un velo denso e scuro di faziosità e di venalità si distese allora sopra quelle consulenze per cui anche la storiografia giuridica per tanto tempo le

* I paragrafi 1 e 2 sono di Mario Ascheri (che ha coniato il titolo del progetto); dei paragrafi 3, 4 e 5 si è occupata Paola Maffei, che ha anche prevalentemente curato l'apparato di note. Una breve introduzione al progetto si legge in ASCHERI, M.; MAFFEI, P., *Consilia extravagantia*: progetto di un census, in: *Historia et ius* www.historiaetius.eu, 17 (2020) paper 4. Per la bibliografia consiliare fino all'inizio degli anni Novanta si rinvia in via generale a ASCHERI, M., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini: Maggioli, 1991, 242-255, e per l'età moderna a ASCHERI, M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna: Il Mulino, 1989, ed. riv. 1995, 237-254.

1 ROSSI, G., *Consilium sapientis iudiciale*: studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico (Seminario giuridico dell'Università di Bologna 18), Milano: Giuffrè, 1958.

2 FICKER, J., *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, volumi quattro, Aalen: Scientia, 1961 (rist. dell'ed. Innsbruck: Verlag der wagner'schen Universitäts- Buchhandlung, 1868, 1870, 1874), III, *ad indicem sub v. 'Rath'*.

3 Polemica sulla quale si sono soffermati in molti a partire da MARONGIU, A., Tiberio Deciani (1509-1582), lettore di diritto, consulente e criminalista, in: *Rivista di storia del diritto italiano*, 7 (1934), 135-202, 312-387: 166 ss.

ha fatte oggetto di scarso interesse, quasi introiettando quegli antichi dissidi: erano dell'Antico regime, un'età di crisi, negativa per definizione a fronte del magnifico esito codificatorio.

C'erano state eccezioni beninteso, e varrà per tutte quella di Woldemar Engelman⁴, ma il suo libro apparve in un pessimo momento, e non solo per la Germania, per cui esso venne coinvolto in polemiche in cui il profilo politico dell'autore finì per oscurare la ricchezza dei testi tratti dalle fonti che egli aveva saputo pazientemente selezionare e che portavano nuova luce anche sui *consilia*.

Rossi ebbe il privilegio di lavorare in tempi ormai pacificati. Con la sua sensibilità da un lato per la storia dell'Università di Bologna e del suo apporto allo sviluppo del processo 'romanico-canonico' (come preferiva dire il maturo Knut Wolfgang Nörr⁵) e dall'altro per il dato documentario ereditato da Giovanni De Vergottini, il rilievo del diritto che sottolineava nella vita quotidiana lo portarono agevolmente a incontrarsi/scontrarsi con il *consilium*.

I dati che il benemerito *Chartularium Studii Bononiensis*⁶ gli offriva con abbondanza e con nomi di maestri così numerosi e a volte anche ben noti nella storia bolognese, lo sollecitarono al gran lavoro.

Il suo volume è del 1958 e interveniva come primo volume di una storia del processo di diritto comune proprio nell'ottica cui si accennava, rimasto primo ma seguito da tanti altri studi particolari, suoi personali e della scuola bolognese. Rossi accostava lo studio dei *consilium* a quello dei suoi amati maestri, ai glossatori in particolare, con l'ammirazione che lo avrebbe portato ad organizzare anche il grande convegno di studi accursiani.

Si chiarirono le origini del *consilium* medievale, i suoi primi documenti, i primi statuti in materia, e il grande Duecento emerse come periodo centrale in modo metodologicamente corretto, inappuntabile.

Era stata indicata la fertilità della congiunzione dello studio di teoria e prassi, di normative generali e locali, e di processi specifici definiti con l'utilizzo di *consilia*, da lui esaminati singolarmente nei loro contenuti. Fece così emergere le peculiarità del *consilium sapientis* come specifica creazione del tempo, novità del mondo processuale dei Comuni, che lui viveva intensamente: Bologna città di grandi statuti, città della lunga e mortale prigionia di re

4 ENGELMANN, W., Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre, Leipzig: Koehlers Antiquarium, 1938, 243-335.

5 NÖRR, K.W., Romanisch-kanonisches Prozessrecht: Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft), Berlin: Springer, 2012.

6 *Chartularium Studii Bononiensis*: documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV, Bologna: Commissione per la storia dell'Università di Bologna, 1908-1988.

Enzo, città governata persino dai notai, ma unica per le tombe dei professori nelle piazze ad esortare alla grande *scientia juris*.

Antonio Padoa Schioppa, nel dimostrare la regolare adozione del *consilium* nella prassi processuale milanese del Duecento⁷, e quindi dando una nuova prova del suo spazio concreto nella vita processuale, ha onorato la sua lezione, con una verifica di ampio respiro.

Il mio itinerario ha avuto un percorso diverso ma alla fine con uno stesso sbocco consiliare. Quando intorno al 1970 chiudevo i due lavori sul Diplovatazio e sul Sannazari⁸, Domenico Maffei fu invitato a collaborare al grande *Handbuch* cui Helmut Coing⁹ aveva dedicato tanto lavoro preparatorio per andare oltre lo schema dello *Jus Romanum Medii Aevi*¹⁰, opera questa che finì infatti per concludersi senza esaurire l'ambizioso progetto originario.

Maffei da tempo aveva colto la presenza importante dei *consilia* e delle *decisiones* entro il *mare magnum* della letteratura giuridica medievale e moderna e ne aveva fatto giustamente acquisizioni per sé e per la biblioteca del Circolo giuridico a Siena assicurando nuove accessioni sempre oculate, tipiche della sua straordinaria selettività.

La riteneva una letteratura ingiustamente sottovalutata, per cui quando ebbe l'offerta di partecipare proprio per le raccolte italiane di *consilia* e *decisiones* per l'età moderna all'*Handbuch* (il Medioevo se lo riservò Norbert Horn, un collaboratore interno del Max-Planck-Institut), non ebbe esitazioni a tenere nell'ambito della scuola quell'impegno di ricerca. Ed io cercai di soddisfare quell'aspirazione nel miglior dei modi, e già entro il 1971 il mio lavoro era consegnato al Max-Planck-Institut¹¹. Poco dopo cominciò la grande impresa dei codici del Collegio di Spagna¹², il cui catalogo fu una novità anche

7 PADOA SCHIOPPA, A., Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo, in: Atti dell'XI congresso internaz. di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1989, I 459-549, confluito in: IDEM, Giustizia medievale italiana. Dal *Regnum* ai Comuni (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria 28), Spoleto: CISAM, 2015, cap. VI.

8 ASCHERI, M., Un maestro del *mos italicus*: Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1480c.-1535); e ASCHERI, M., Saggi sul Diplovatazio (Quaderni di Studi Senesi 22 e 25), Milano: Giuffrè, 1970 e 1971.

9 COING, H. (hrsg.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, München: Beck, 1973-1988, nove tomi in tre volumi.

10 *Ius Romanum Medii Aevi*, auspice Collegio antiqui iuris studiis provehendis. Société d'histoire des droits de l'antiquité (IRMAe), Milano: Giuffrè, 1961.

11 Pubblicato anni dopo in traduzione tedesca: ASCHERI, M., *Rechtssprechungs- und Konsiliensammlungen*: Italien, in: COING, H. (hrsg.), *Handbuch der Quellen (supra nota 9)*, Band II 2, München: Beck, 1976, pp. 1113-1221.

12 MAFFEI, D.; CORTESE, E.; GARCÍA Y GARCÍA, A. et al. (curr.), I codici del Collegio di Spagna di Bologna (Orbis Academicus 5), Milano: Giuffrè, 1992. I codici, accompagnati dalle descrizioni dei testi offerte dal catalogo ora citato, sono consultabili online: <http://irnerio.cirsfid.unibo.it/>. Fu allora che conobbi Rossi, sempre lieto di far visita di lavoro ai colleghi Maffei e Cortese, e potei dare un volto al

per il rilievo dato ai *consilia*, come per il famoso manoscritto miscellaneo 83, i cui pezzi furono schedati singolarmente contro una tradizione consolidata di schedatura sommaria, confermata anche dall'*équipe* californiana diretta da Stephan Kuttner¹³.

Tra Bologna, Siena e Berkeley il metodo si consolidava nel vivo della ricerca: andare alla prassi processuale, confrontando quel che formulari notari, *ordines iudicarij* e *practicae* insegnavano con la prassi effettiva attestata nella documentazione, ben ricca a partire dal Duecento appunto, e a Bologna più che in ogni altra sede anche italiana.

Consilia e post-accursiani congiunti aprirono una nuova stagione, mentre Robert Feenstra, Manlio Bellomo e Domenico Maffei in particolare portavano nella civilistica le cautele già da tempo affermatesi nella canonistica sui controlli nelle tradizioni manoscritte dei testi.

Conclusione: per i *consilia* fu un rinnovamento rapido dell'interesse che vide il concorso internazionale degli studiosi: dopo il pionieristico Guido Kisch del 1970¹⁴, che avrebbe portato alla bibliografia dei testi conservati negli USA di Peter Pazzaglini¹⁵, le miscellanee curate da Ingrid Baumgärtner fino a Julius Kirshner¹⁶ dettero spazio al multiforme mondo consiliare, richiamandolo alla medievistica non specificamente storico-giuridica, ma attenta alle fonti giuridiche.

Così fu anche la volta del Convegno internazionale a Bologna dei diplomatici¹⁷ e poi della raccolta curata da una studiosa dei *consilia* dei medici come Chiara Crisciani con Silvana Vecchi e Carla Casagrande¹⁸. Non a caso

libro che mi stava insegnando tanto. Esso non riguardava l'età moderna, ma poneva le premesse per la ricerca anche nell'età successiva.

13 KUTTNER, St.; ELZE, R. (dir.), *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*. 1: Codices Vaticani Latini 541-2299; 2: Codices vaticani latini 2300-2746 (Studi e testi 322 e 328), Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1986 e 1987.

14 KISCH, G., *Consilia*. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1970.

15 PAZZAGLINI, P.; HAWKS, C.A., *Consilia: A Bibliography of Holdings in the Library of Congress and Certain Other Collections in the United States*, Washington: Library of Congress, 1990.

16 BAUMGÄRTNER, I. (hrsg.), *Consilia im späten Mittelalter: Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung* (Studi 13), Sigmaringen: Thorbecke, 1995; ASCHERI, M.; BAUMGÄRTNER, I.; KIRSHNER, J. (curr.), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley, CA: Robbins Collection Publications, 1999.

17 NICOLAJ, G. (cur.), *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001) (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83; Littera Antiqua, 11), Roma: MIBAC, 2004.

18 CASAGRANDE, C.; CRISCIANI, Ch.; VECCHIO, S. (curr.), «Consilium». Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale (Micrologus Library 10), Firenze: Sismel, 2004.

è poi intervenuto il progetto specificamente consiliare preparato da Massimo Vallerani¹⁹, il medievista che si è specializzato nelle pratiche processuali penali.

Il campo della ricerca si è quindi ampliato enormemente, e anche perciò non è comparso un nuovo libro di sintesi: sarebbe oggi estremamente difficile, come lo è aggiornare la bibliografia specifica, ormai veramente mondiale, cui ho dato ormai molti anni fa un contributo²⁰.

II. L'EMERSIONE DEL CONSILIUM COME GENERE LETTERARIO

Che il *consilium* avesse avuto una sua centralità nel processo di penetrazione nella prassi di quanto veniva elaborando l'insegnamento giuridico non era più dubbio, e quindi il consiglio diveniva un elemento chiave per illuminare la stessa elaborazione dottrinale.

Splendidi furono gli apporti dottrinali nuovi, grazie agli apparati di glosse, alle raccolte di *quaestiones* e poi grazie alle *additiones* alla Glossa, ma nei *consilia* quell'egemonia culturale e sociale, e in parte anche politica, che i giuristi avevano saputo conquistarsi poteva dichiararsi concretamente, imponendosi nelle corti il loro insegnamento al di là della normazione positiva localmente in vigore.

Quel Medioevo non è stato solo sapienziale, come si sottolinea spesso, ma non c'è dubbio che il primato della legislazione era più affermato dai poteri ufficiali che non praticato nelle corti, nelle cui carte conservate negli archivi cominciarono ad emergere preziose testimonianze – come la raccolta consiliare per la congregazione benedettina di Monte Oliveto²¹, un esempio che impone di ricercare in direzioni analoghe.

Infatti, dove prima, dove dopo, il *consilium* entrato prepotentemente nelle prassi giudiziarie venne accolto nelle legislazioni locali. Un po' come

19 VALLERANI, M., *Consilia*. Un progetto di schedatura archivistica della consulenza giuridica in età comunale, in: *Le carte e la storia*, 8/1 (2006) 24-29 (anche in «Reti Medievali» <http://www.rmoa.unina.it/1670/1/RM-Vallerani-Consilia.pdf>); VALLERANI, M., *Consilia iudicialia*. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane, in: *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 123-1 (2011) 129-149 (anche online <https://journals.openedition.org/mefrm/674#quotation>).

20 Si veda nota*.

21 ASCHERI, M., Una raccolta di 'consilia' per l'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, in: *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano: Giuffrè, 1981, pp. 33-49; ASCHERI, M. - MECACCI, E., 'Consilia' giuridici per l'Abbazia di Monteoliveto, in: GIORDANO, D. (cur.), *Fonti per la storia della congregazione benedettina di Monte Oliveto negli Archivi di Stato italiani. Atti ... (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica 44)*, Cesena: Centro storico benedettino italiano, 2019, 65-121.

avvenne per il podestà, un istituto che una volta verificato nella sua positiva efficacia finì per essere recepito pressoché ovunque con la massima spontaneità dai Comuni... non c'è da ricercare un primo *consilium*: come non c'è un primo podestà.

Certo, però, la ricerca negli oltre 60 anni trascorsi ormai dal classico libro di Rossi ha fatto passi da gigante nel reperimento di nuove fonti sia consiliari che statutarie, e soprattutto nella delineazione dell'ampio comparto ecclesiastico che fu rapidamente, già entro il Millecento occupato, anch'esso, da prestigiosi *consilia*. E basterà qui ricordare quello di Graziano ed altri dotti per una spinosa questione veneziana²², ormai sempre ricordato tra i primi grandi esempi come, per il feudo, quello sottoscritto, fra gli altri, da Oberto dall'Orto²³.

Ma il passaggio nelle sentenze dal generico «habito consilio fratrum» (o «sociorum»), comune a tanti altri documenti diplomatici, alle sentenze con indicazione nominativa del consulente fu passaggio certamente non omogeneo e non uniforme. Certo, i *consilia* segnalati anche dall'estero, da archivi francesi e ora anche belga-olandesi ci dimostrano la disponibilità delle corti vescovili delle *officialités* a recepire la pratica consiliare poi ugualmente sviluppata presso le corti inquisitoriali (con i begli esempi fornitici dalla Bologna di Riccardo Parmeggiani)²⁴, mentre la Germania, come ben sappiamo ora tramite i molti studi soprattutto di Eberart Isenmann²⁵, attuò la pre-recezione del diritto comune in parte proprio grazie ai *consilia*.

Le questioni giuridiche si erano molto complicate per i numerosi interventi papali successivi alla rapida recezione del *Decretum* graziano nella pratica, e la loro soluzione richiedeva sempre più il ricorso al professionista: come spesso avviene, la legislazione anziché semplificare, contro le intenzioni del suo autore naturalmente, introduceva elementi di incertezza.

22 CORTESE, E., Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica, in: Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980, 117-155: 117-119, rist. in: IDEM, Scritti, BIROCCHI, I.; PETRONIO, U. (curr.) (Collectanea 10), Spoleto: CISAM, 1999, I, 579-617: 579-581.

23 ASCHERI, M., I *consilia* come acta processuali, in: NICOLAJ (cur.), La diplomatica (*supra* nota 17), 309-328: 315.

24 Fra i vari studi ricordiamo PARMEGGIANI, R., I *consilia* procedurali per l'Inquisizione medievale (1235-1330), Bologna: Bononia University Press, 2011.

25 ISENMANN, E., Zur Rezeption des römisch-kanonischen Rechts im spätmittelalterlichen Deutschland im Spiegel von Rechtsgutachten, in: AERTSEN, J.A.; PICKAVÉ, M. (edd.), «Herbst des Mittelalters? Fragen zur Bewertung des 14. und 15. Jahrhunderts (Miscellanea Mediaevalia 31), Berlin: De Gruyter, 2004, 206-228.

Una decretale di Innocenzo III, sulla quale ho richiamato l'attenzione²⁶, volle appunto bloccare quella prassi consiliare che nell'ottica del sovrano pontefice vedeva limitare o annullare addirittura la responsabilità individuale del giudice per la sentenza. Come ogni principe prima o poi, egli tentò, ma senza alcun successo, di contenere il fenomeno.

Il problema è che nei densi decenni successivi, gli *Studia* andarono anzi rafforzandosi con la prassi dei riconoscimenti (anche e soprattutto) pontifici come *Studia generalia*²⁷. Il successo dell'Università e dei suoi esponenti diveniva così irresistibile.

Vero che Guglielmo Durante parlò autorevolmente di una *consuetudo generalis Italiae* per il *consilium*²⁸, ma perché quei passi probabilmente li scriveva in Italia e perché lo meravigliava la sua generalità applicativa in quel secondo Duecento così denso per il diritto. Altrove, era la rarità dei dottori che limitava l'introduzione del *consilium*, più che gli impedimenti posti dai principi.

Certo, fu l'Italia comunale il terreno elettivo del *consilium*, ma perché fu quell'Italia anche, per lo più, la terra delle università, presenti largamente allora nelle città, fossero esse riconosciute o meno dalle autorità universali.

E c'era un altro motivo, forse anche più pervasivo.

L'Italia comunale era giuridicamente più complicata perché le sue città-Stato²⁹, come pure le comunità dipendenti, con i loro statuti, ormai molto complessi entro il Duecento, complicarono i conflitti di legge in modo impensabile altrove. Ogni comunità aveva un proprio diritto locale più o meno articolato che gli stessi giuristi cominciarono finalmente, proprio sempre più largamente nel corso del Duecento, a riconoscere accanto (se non proprio sotto) a quello comune romano-canonico.

Il pullulare di autonomie in un mondo in pieno e tumultuoso sviluppo fino al primo Trecento comportò un'infinità di problemi giuridici che richiedevano il consiglio del giurista perché spesso assurti a livello giudiziario; ma anche in sede stragiudiziale, anche per i governi, furono frequenti i casi di giuristi dotti chiamati a dare l'apporto del loro sapere a fini diplomatici ad esempio; Francesco d'Accursio in Inghilterra ebbe una presenza emblematica.

26 ASCHERI, M., Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del *consilium sapientis*, in: ASCHERI, BAUMGÄRTNER, KIRSHNER (edd.), Legal Consulting (*supra* nota 16), 11-53.

27 NARDI, P., Origini e costituzione dello «studium generale» nel diritto comune dei secoli XII-XIV (Univ. di Siena, Dip. di Giurisprudenza, Collana di studi «Pietro Rossi», n. ser., 42), Pisa: Pacini, 2019.

28 ASCHERI, M., Le fonti e la flessibilità (*supra* nota 26), 24.

29 ASCHERI, M., Siena e la città-Stato del Medioevo italiano, Siena: Betti, 2003.

Al *consilium* dotta dovevano infatti ricorrere anche i poteri politici pur diffidenti del diritto universitario, come la Repubblica di Venezia, o addirittura il regno inglese che al grande tornante del 1200 aveva ormai maturato il sistema di *common law*. Ma che il diritto romano (oltre a quello canonico vigente, naturalmente) potesse essere disciplina d'insegnamento a Oxford e a Cambridge non solo a fini culturali, ma anche con risvolti di utilità per l'ordinamento non fu mai dubbio in pratica, e del resto lo sviluppo dell'*Equity* sempre intorno al 1300 risultò ben debitore di quella tradizione colta.

Per chi il diritto comune dovette riconoscere come diritto vigente, il suo coordinamento con i diritti locali fu invece esigenza prioritaria. E per i giuristi fu un invito allettante, assolutamente impossibile da trascurare: era un modo per far constatare concretamente la loro capacità di dare una forma razionale, accettabile, al mondo delle infinite relazioni sociali.

I *tractatus* stessi, sempre più frequenti, non sono essi stessi una ordinata esposizione nei quadri del diritto comune di soluzioni necessarie per risolvere il concorso di diritto comune e diritti locali?

Venezia stessa nei decenni intorno al 1300 maturò la sua scelta non anti-romanistica, ma piuttosto contro il diritto comune universitario, e dipese in gran parte dal rifiuto del processo riservato ai professionisti. Ma non esitò ad avvalersi come consultore di un giurista della levatura di Riccardo Malombra³⁰, perché i rapporti tra i poteri e con le autonomie soggette richiedevano l'armonizzazione escogitata dai consulenti.

E quel primo Trecento di nuovi, gravissimi conflitti tra i poteri universali? Ed i processi tra l'imperatore e l'angioino tutore dell'Italia guelfa? Non ho che da rinviare a quell'Oldrado da Ponte protagonista del diritto ad Avignone³¹, cioè la sede pontificia che fondò sul diritto e sull'amministrazione la sua straordinariamente complessa gestione delle strutture ecclesiastiche europee.

Con Oldrado è da segnalare il suo maestro, un altro civilista consulente fatto canonista da papa Bonifacio VIII, il Caetani giurista consulente lui stesso: si tratta di Dino del Mugello³²; ebbene, con loro cominciarono a circolare i

30 BESTA, E., Riccardo Malombra, professore nello studio di Padova, Consultore di Stato in Venezia, Venezia, 1894; LONZA, N., *Terra incognita: A Handful of consilia* Regarding Medieval Dalmatia, in: MAFFEI, P.; VARANINI, G.M. (eds.), *Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, [I] La formazione del diritto comune (Reti Medievali. E-Book 19/D), Firenze: Firenze University press - Reti Medievali, 2014, 77-84: 80-81.

31 VALSECCHI, C., Oldrado da Ponte e i suoi *consilia*. Un'*authoritas* del primo Trecento, Milano: Giuffrè, 2000; MURANO, G., I *consilia* giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa, in: Reti medievali. Rivista (online) 15, 1 (2014), 1-37: 16, §3.2.

32 MURANO, G., *Excerpta fideliter ab eius originalibus*. La raccolta di *consilia* e *quaestiones* di Dino del Mugello (†1298), in: La bibliofilia, 118/ 1 (2016) 3-30. Per altri studi dell'autrice sui *consilia* rinviando al suo sito <http://www.giovanmurano.it/publicazioni.html>.

libri consiliorum. Gli autori intorno al 1300 ebbero piena consapevolezza del loro peso per la causa in questione, ma anche come riflessioni da utilizzare in futuro come precedenti.

Si apre così un secolo che segnò il trionfo dei *consilia* e della loro a volte anche scrupolosa conservazione. Essi furono ampiamente utilizzati persino per risolvere lo scisma, che fu occasione (anche) di una disputa giuridica sottoposta all'esame delle facoltà di giurisprudenza di tutta Europa.

Dal *consilium* individuale con eventuali adesioni di colleghi al *consilium* del collegio universitario il passo era breve. Quel Trecento fu così prodigioso per il *consilium* che si capì bene quanto potesse giovare a una candidatura prestigiosa come quella papale la pronuncia di una Facoltà autorevole.

E qui va ricordato appunto che il *consilium sapientis* vincolante per il giudice³³ aveva portato anche, come corollario naturale, a quello *pro parte*, studiato per convincere il giudice sui punti di diritto, anche con un esame minuzioso della fattispecie. Già nel Duecento così si era passati dal *consilium sapientis* in senso stretto, per il giudice, a volte anche brevissimo tipo oracolo di giustizia, sia al *consilium* di parte ben argomentato, sia allo stesso *consilium* al giudice ben argomentato — di cui abbiamo begli esempi nella raccolta sangimignanese curata da Monica Chiantini³⁴.

L'oracolo *tranchant* non bastava più di fronte al mondo di *opiniones* sempre più conflittuali dei *doctores*. Sia che si trattasse di convincere direttamente il giudice o di presentare giuridicamente *fundata l'intentio* del cliente, i *consilia* divennero trattazioni anche lunghe: si dovevano discutere non solo le fonti giuridiche — spesso statuti a volte anche inseriti con un loro frammento nel *consilium* —, ma anche le questioni dottrinali sul punto sempre più complesse.

Significativo però è che solo raramente si possa capire se ci troviamo di fronte a un *consilium* al giudice o *pro parte*, giudiziale o meno. Il consulente

33 ASCHERI, M., 'Consilium sapientis', perizia medica e 'res iudicata': diritto dei 'dottori' e istituzioni comunali, in: KUTTNER, St.; PENNINGTON, K. (eds.), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca 1976*, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980, 533-579. ASCHERI, Le fonti e la flessibilità (*supra* nota 26).

34 CHIANTINI, M., Il *consilium sapientis* nel processo del secolo XIII (S. Gimignano, 1246-1312), Siena: Il Leccio, 1997. L'insieme è doppiamente interessante perché riguarda un singolo e significativo luogo in un periodo per il quale la documentazione sui *consilia* è rara; per altre recenti emersioni documentali di *consilia* duecenteschi cfr. MORDINI, M., I *consilia* di Benincasa d'Arezzo, Guido da Suzzara e Francesco d'Accursio sul *castrum seu castellare Montisrotundi*, in: *Studi Senesi*, 124 (2012) 226-268; PARMEGGIANI, R., Tribunale della fede ed ebrei. Un *consilium* processuale di Dino del Mugello e Marsilio Manteghelli per l'Inquisizione ferrarese (1290), in: MAFFEI; VARANINI (eds.), *Honos alit artes* (*supra* nota 30), [I] 119-126; MURANO, *Excerpta* (*supra* nota 32).

esercita un *munus publicum*, dicono i dottori, e quindi è tenuto a *consulere*. Ma come dire esplicitamente che quelli *pro parte* fossero qualitativamente diversi, perché dovevano forzare l'argomentazione nell'interesse del cliente?

Perciò, credo, si preferì non qualificarli, con una conseguenza enorme per noi. Il loro esame è delicato, perché possiamo presumere più allineati alla *communis opinio* quelli per il giudice che non quelli di parte, più creativi perché costretti a rendere funzionale a un risultato preordinato il proprio argomentare.

Comunque sia, quella premessa ci fa capire come nessun giurista potesse esimersi dal *consulere* e come perciò nel Trecento ci vengano incontro *consilia* dai vari Cino da Pistoia, Bartolo, Giovanni d'Andrea, i Calderini, i Saliceto, Lapo da Castiglionchio, Giovanni da Legnano ecc. ecc.

Il primato italiano fu clamoroso. Anche troppo, però.

La contrapposizione di *consilia* concludenti in modo opposto nel merito, anche della stessa causa, rendeva evidente la pluralità di soluzioni che il complicato ordinamento giuridico ormai comportava³⁵. Si poterono così rafforzare e allargare le prime critiche dotte ai giuristi, prima colpiti solo dalle lagnanze popolari per la loro esosità.

Non credo che sia un caso che la fine del Trecento segni la contemporanea comparsa del consulente forse più prolifico, e di sicuro il meglio pagato, Baldo degli Ubaldi³⁶, ma anche il diffondersi della dottrina della *communis opinio* per fronteggiare l'incertezza del diritto ormai molto percepita, e infine la prima clamorosa contestazione dell'importanza processuale del *consilium*.

35 WOELKI, Th., Juristische *Consilia* im Spätmittelalter zwischen Kommerzialisierung und Rechtsfortbildung, in: LANGE, CHR.R.; MÜLLER, W.P.; NEUMAN, CHR.K. (curr.), Islamische und westliche Jurisprudenz des Mittelalters im Vergleich cur. Christoph K., Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, 199-214. Per un quadro in lingua tedesca sulle caratteristiche della letteratura consiliare si veda WOELKI, Th.; DANIELS, T., *Consilia*, in: DE BOER, J.-H.; FÜSSEL, M.; SCHUH, M., Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.-16. Jahrhundert. Ein interdisziplinäres Quellen- und Methodenhandbuch, Stuttgart: Franz Steiner, 2018, 83-94.

36 COLLI, V., Il cod. 351 della Biblioteca Capitolare Feliniana di Lucca: editori quattrocenteschi e «Libri consiliorum» di Baldo degli Ubaldi (1327-1400), in: Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei (Medioevo e umanesimo 78), Padova: Antenore, 1991, 255-282, rist. in: IDEM, Giuristi medievali e produzione libraria: manoscritti, autografi, edizioni (Bibliotheca eruditorum 35), Stockstadt: Keip, 2005, 345^a-372^a; ulteriori indicazioni in CORTESE, E., Baldo degli Ubaldi, in: BIROCCHI, I., CORTESE, E.; MATTONI, A.; MILETTI, M.N. (curr.), Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna: Il Mulino, 2013, 149-152: 151a. Si veda inoltre COLLI, V., La biblioteca di Bartolo. Intorno ad autografi e copie d'autore, in: Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto politica, società (Atti dei convegni del Centro italiano di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina, nuova serie, 27), Spoleto: CISAM, 2014. Sulla tradizione a stampa dei consilia bartoliani cfr. TREGGIARI, F., Sulle edizioni dei *Consilia, quaestiones et tractatus* di Bartolo da Sassoferrato, in: Rivista Internazionale di Diritto Comune, 27 (2016), 159-184.

Mi riferisco all'opinione di Antonio da Budrio che negò la formazione della *res iudicata* alla sentenza emessa sulla base del *consilium*³⁷. Forse furono i *consilia* contrapposti dati in occasione dei tentativi di composizione dello Scisma, e forse anche fu l'emergere delle prime corti giudiziarie dotte, dal *Parlement* di Parigi alla Rota romana e ai consigli di giustizia dei principi, fatto sta che il ruolo del consulente cominciò ad essere incrinato, discusso.

Trionfo trecentesco sì, quindi, ma non incontestato.

Il *consilium*, comunque, non sempre ma spesso, la causa poté farla risolvere con una certa rapidità: perché farne a meno allora, anche tenuto conto del ruolo che garantiva al giurista locale, di solito un notevole attraverso il quale la città recuperava in qualche modo quel che perdeva con il tradizionale giudice forestiero?

Il *consilium* aveva però, nonostante tutto, potuto percorrere un cammino plurisecolare. E non era ancora finita.

III. LA TRASMISSIONE DEI *CONSILIA* DAL MANOSCRITTO ALLA STAMPA

I testi dei *consilia*, inizialmente posseduti esclusivamente da chi li aveva commissionati e dal giurista che li aveva forniti, iniziarono anche a circolare come scritti dottrinali o di riferimento per la pratica, tanto da venire citati con il solito metodo dell'incipit e da essere considerati in qualche caso letture fondamentali: non per nulla Angelo Gambiglioni «dixit in voce» — a proposito di un parere nel quale Bartolo si era espresso «singularissime» — che «quis non vadat ad palatium ad practicandum nisi habeat dictum consilium Petri Nicolae»³⁸. Così avvenne che i *consilia* venissero trasmessi in modo rapsodico di manoscritto in manoscritto, sia singolarmente, perché magari interessavano particolarmente l'utente del codice, sia come collezioni. Con il *consilium* principale venivano trascritte le sottoscrizioni e le allegazioni di altri giuristi eventualmente presenti; a volte si aggiungevano pareri altrui, forniti in occasione della medesima causa oppure in quanto il proprietario del codice li riteneva in qualche modo utili. Si andarono formando, magari inframmezzate con altri tipi di testi, raccolte di *consilia*, legate ad un nome o ad una vicenda processuale o semplicemente rispondenti alle esigenze professionali o scien-

37 ASCHERI, Diritto medievale e moderno (*supra* nota *), 182-186.

38 MAFFEI, D. e P., Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere, Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 1994, 48 nota 27.

tifiche di chi li trascriveva³⁹. Pur se la loro diffusione non si giovò mai, per ovvie ragioni, del sistema delle pecie, conosciamo casi in cui lo stesso insieme di *consilia* è tràdito da più testimoni⁴⁰.

Gli autori presero a conservare in modo sistematico la copia dei *consilia* rilasciati⁴¹ e questi volumi di *minute*⁴² a volte costituirono la base delle edizioni a stampa.

Con l'affermarsi dell'arte tipografica gli editori cercarono di imbrigliare e razionalizzare a fini commerciali queste formazioni magmatiche provenienti dall'età precedente e al contempo presero a pubblicare le raccolte dei giuristi contemporanei⁴³. Il fenomeno in poco tempo raggiunse dimensioni di tale vastità da dare origine alle polemiche prima ricordate.

Il lavoro dell'editore frequentemente non si limitava alla riproduzione pedissequa di una raccolta legata ad un singolo giurista; i rimaneggiamenti, specie nel caso dei *consilia* medievali, comportavano a volte la perdita di informazioni che oggi si rivelerebbero utili: ad esempio poteva accadere che venisse omesso il fatto che aveva dato origine al *consilium*, o che il nome dei personaggi coinvolti venisse celato sotto un'iniziale puntata, o che l'invocazione, di norma peculiare per ogni giurista, venisse abbreviata o eliminata.

39 Emblematico è il ms. 83 del Collegio di Spagna prima citato (*supra* testo corrisp. a nota 12), «appartenuto ad un giurista del secolo XIV-XV» e verosimilmente «formato, per l'uso pratico, con materiale raccolto nell'attività quotidiana da un operatore del diritto ... che esclude dalla sua raccolta opere di interesse semplicemente teorico-dottrinale»: MAFFEI et al., I codici del Collegio di Spagna (*supra* nota 12), 279. Diverso è l'esempio del codice urgellense 2108, scritto in Catalogna da «varias manos; una llena los espacios que manos anteriores habían dejado en blanco, por lo que a veces un texto ocupa páginas salteadas», ove gli usuari, interessati quasi esclusivamente a problemi di diritto pubblico catalano (specialmente la Pace e tregua, ma anche per es. la «marca et remarca» cioè la rappresaglia) e ad istituti particolari di quell'area (come lo «ius maltractandi»), hanno riunito testi di varia natura compresi numerosi *consilia* e *allegaciones*, alcuni perfino in volgare, di giuristi catalani (per es. 2108.36, 39, 46, 48, 51 etc.): GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de La Seu d'Urgell, La Seu d'Urgell: Bisbat d'Urgell, 2009, 336-354 (nel Catálogo e in questa sede i numeri che seguono la segnatura indicano i singoli testi).

40 Ad esempio, un insieme di *consilia* di Bartolo si legge, con alcune variazioni, nei mss urgellensi 2092.2 e 2109.2 (in quest'ultimo arricchito da pareri di giuristi trecenteschi «francesi»): GARCÍA Y GARCÍA (dir.), Catálogo, 222-223 e 354-355 con bibliografia ivi citata.

41 Oltre al notissimo caso del prolifico Baldo (cf. *supra* nota 36), possiamo ricordare ad esempio che nell'inventario dei beni del Gambigioni erano registrati ben sedici volumi di suoi *consilia*, anche se allo stato attuale siamo a conoscenza solo di una raccolta manoscritta e di una stampa oltre che di una serie di pareri sparsi: MAFFEI, Angelo (*supra* nota 38), 54.

42 Si leggano le riflessioni di MURANO, I *consilia* giuridici (*supra* nota 31), 1-37; e della stessa, Una raccolta di *minute* autografe di *consilia* di Alessandro Tartagni (1423/24-1477), in: Bulletin of Medieval Canon Law, 31 (2014), 237-248.

43 Un'ampia recentissima disamina della fenomenologia consiliare in DRUWÉ, W., Loans and Credit in *Consilia* and *Decisiones* in the Low Countries (c. 1500-1680), Leiden-Boston: Brill, 2020, in particolare 33-52.

Ma specialmente avveniva di frequente, per scelta editoriale o dell'autore, che singoli *consilia* o piccoli insiemi venissero stampati in opere con paternità diversa o di altro genere o in miscellanee, tali da renderne tuttora il censimento assai difficile e laborioso⁴⁴.

A volte l'editore, per rendere l'edizione più appetibile o per rimpinguare un volume troppo esile o per altre ragioni⁴⁵, decideva di integrare una raccolta aggiungendo *consilia* altrui, resi nella stessa causa o in un ambito simile o da giuristi in qualche modo collegati all'autore principale, così che il nome più famoso o più prolifico fungesse da richiamo; oppure erano l'autore o il curatore che decidevano di inserire pareri di altri⁴⁶. Poteva anche verificarsi che un autore decidesse di inserire all'interno di un proprio trattato o commentario un *consilium* reso da lui stesso o da altri per i motivi più vari⁴⁷.

44 Si leggano le riflessioni di ASCHERI, M., I *consilia* dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato (Saggi 1), Siena: Il Leccio, 1982, ove informazioni, schematizzazioni e dettagli.

45 Fra i molti esempi ricordiamo la raccolta dei *consilia* di Giovanni Crotto, Venezia 1576, con numerosi pareri altrui, sia di giuristi operanti nello stesso giro bolognese sia di altri illustri consiliatori, fra cui un *consilium* di Giovan Battista Caccialupi con adesioni di Felino Sandei e di Fabiano del Monte: MAFFEI, D., Il giovane Machiavelli banchiere con Berto Berti a Roma, Firenze: Giunti-Barbera, 1973, 35, 76 e 79-82.

46 Emblematico è il caso dei *consilia* di Gian Maria Riminaldi, editi a Lione nel 1558-59 (tre volumi) e poi a Venezia nel 1576-79 (quattro volumi), con annotazioni del pronipote Ippolito, fra i quali, oltre a quelli del figlio Iacopino, si contano, specialmente nel volume IV aggiunto nella seconda edizione, non pochi pareri resi da altri ferraresi, tanto da offrire un panorama dei giuristi operanti nella città estense nel corso di due generazioni: spoglio dei nomi e indicazioni in MAFFEI, P., L'eccellenza della Magna Glossa sul Digesto Vecchio e sulle Istituzioni secondo Giovan Maria Riminaldi (1434-1497). Con due *excursus* bio-bibliografici, in: Studi Senesi, 110 (1998) 96-128: 155-125. A sua volta Ippolito Riminaldi, oltre che annotatore dei *consilia* dello zio, è autore di numerosi *consilia* pubblicati in sette volumi, sui quali cfr. (senza spoglio) D'URSO, F., «Ed egli puote risposta dare, e mai non fece inganno» (T. Tasso). La raccolta di *consilia* di Ippolito Riminaldi, in: *Historia et ius* www.historiaetius.eu, 4 (2013) paper 5. A proposito di Ippolito Riminaldi, segnalo che una sua epistola «candido lectori» si legge in MOLLIIUS, Petrus, «Responsum pro amico, in quo agitur de tribus ... et qui dicantur pauperes Christi», Bononiae: In aedibus Ioannis Rossii: 1574, carte non num. †³v-†⁴r. Sul Mollio, giurista di Maiorca, nulla riferiscono, a parte il titolo dell'opera, FANTUZZI, G., Scrittori Bolognesi, VI, Bologna: stamperia di San Tommaso d'Aquino, 1788 (rist. anst. Bologna: Forni, 1965), 126 *sub* «Da Muglio Pietro iuniore», e ANTONIO, N., Bibliotheca Hispana Nova, II, Matriti: Ibarra, 1788 (rist. anast. Torino: Bottega d'Erasmus, 1963) 219b, *sub* «Petrus Moll».

47 Uno dei motivi poteva essere la vanità personale o familiare: a titolo d'esempio, Borgnino Cavalcani, nel trattato *De tutore* (cito dall'ed. Venezia 1572, pp. 55-57), per dar fama al proprio padre Carlo Nanta Cavalcani, allievo a Pisa di Filippo Decio, riporta una lunga sottoscrizione di quest'ultimo — rimasta sconosciuta ai suoi biografi — ad un parere, riguardante gli statuti di Fivizzano, reso appunto dal padre di Borgnino insieme a Nicola Altoviti; e, sempre a maggior gloria della casata dei Cavalcani, Borgnino inserisce nelle sue *Decisiones* alcuni pareri del fratello Dionigi: per esempio (ed. Venetiis, ex officina Dominici Farrei, I: 1585, II: 1586 ma colophon 1587), all'interno della dec. XLVII = I *de contractibus* della pars II, ff. 2rb-11ra, nella dec. LV = IX *de contractibus* della pars II, ff. 45rb-48ra, nu. 15-77, nella dec. XCVIII = XXII *de ultimis voluntatibus* della pars III, pp. 820b-849; per finire, nell'edizione Venezia 1602 delle *Decisiones* di Borgnino, la dec. XIX è formata da tre allegazioni di Dionigi del 1577. All'interno delle *Decisiones* s'incontrano inoltre due *consilia* di Antonio Maria Cane, avvocato del Col-

A somiglianza di quanto avveniva per altri generi di scritti di piccola mole, riuniti in raccolte generali o tematiche⁴⁸, un'altra tipologia era costituita dalla selezione di pareri di autori vari accomunati dalla materia trattata, per es. il diritto feudale, il diritto penale, le successioni, oppure richiesti dallo stesso committente o vertenti sulla medesima causa⁴⁹. Peraltro la tipizzazione editoriale in base al genere letterario non era immune da contaminazioni, così che i *consilia* si incontrano anche all'interno di raccolte di altra tipologia (come nei *Tractatus universi iuris*), o di opere di altra natura, magari celati da un titolo fuorviante⁵⁰.

IV. IL CENSIMENTO DEI *CONSILIA EXTRAVAGANTIA* NELLE EDIZIONI ANTICHE DELLA BIBLIOTECA DI DOMENICO MAFFEI: UN PROGETTO IN CORSO D'OPERA

I sistemi attuali di censimento informatico delle edizioni antiche, riversati online, consentono in linea di massima di reperire dalle biblioteche di mezzo mondo, con notevole facilità, dati e informazioni che ancora fino all'inizio degli anni Duemila potevano essere ricavati solo con laboriosi controlli di schedari e cataloghi visitati in loco, oppure grazie alle risposte più o meno rapide ed esaurienti fornite dai bibliotecari, interrogati con lettere affidate ai servizi postali. Tuttavia anche oggi la semplicità e la comodità della ricerca, almeno nella prima fase e fatti salvi i sempre necessari controlli, è vera per quanto riguarda gli aspetti per così dire tipografici — frontespizio, numero di carte, stampatore e indicazioni simili — mentre non fornisce uno spoglio dei

legio Pavese al tempo in cui Borgnino era vicario del vescovo (ed. Venezia 1585: dec. XLVI nu.42-431 e 432-467, ff. 227ra-245rb e ff. 245rb-247vb; la numerazione della decisione varia in altre edizioni). Per la sottoscrizione del Decio e i *consilia* di Antonio Maria Cane cfr. MAFFEI, P., Appunti bio-bibliografici su Borgnino Cavalcanti da Fivizzano (1533-1607), in: PETRONIO, U.; DILIBERTO, O. (curr.), Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti, Macerata: Bibliohaus, 2012, 267-282: 271 e 277.

48 Come i notissimi *Tractatus universi iuris*. Per un censimento dei trattati: COLLI, G., Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. [I.] Indici dei *Tractatus universi iuris*; e II. Bibliografia delle raccolte, indici dei trattati non compresi nei *Tractatus universi iuris* (Ius nostrum 20 e 28), Milano: Giuffrè, 1994 e 2003. Lo spoglio dei *consilia* presenti nei TUI fa parte della schedatura effettuata da Mario Ascheri, sulla quale cfr. *infra* § 4 in fine.

49 Fra quelle presenti nella biblioteca di Domenico Maffei ricordiamo a titolo d'esempio le raccolte in materia feudale (Venezia: Comin da Trino, 1572; Lione: Filippo Tinghi, 1575), penale (Venezia: Giord. Ziletti, 1559-60; e Venezia, I: Valgriso, 1566, e II: Bernardino e Iacopo Ziletti, 1571), matrimoniale (Venezia: Giord. Ziletti, 1572), ultime volontà (Venezia: Franc. Ziletti, 1581); altre riguardavano questioni specifiche quali le gabelle del comune di Foligno (Perugia: Petrus Iacobus Petrutius, 1595), il marchesato del Monferrato (Torino: Bevilacqua, 1587), i Trivulzi (Venezia: Franc. Ziletti, 1574), questioni di precedenza fra i canonici lateranensi e i monaci benedettini (Venezia: Vitale, 1574). In proposito si veda anche ASCHERI, I *consilia* dei giuristi medievali (*supra* nota 44), 38.

50 Si veda specialmente ASCHERI, I *consilia* dei giuristi medievali (*supra* nota 44), 16-17 e 31-32.

testi e degli autori eventualmente contenuti ma non espressamente indicati né distingue testi di varia natura (per es. all'interno di una miscellanea i trattati dai *consilia*): questo compito — ora come allora — non spetta al bibliotecario, per quanto diligente, ma allo studioso.

Nell'ambito della letteratura consiliare è necessario dunque affrontare, sia pure per gradi, un attento lavoro di spoglio, per rilevare e catalogare le sottoscrizioni, le allegazioni, i pareri altrui, i pareri celati in opere di altro genere, e anche i nomi degli estensori dei pareri non inclusi ai quali si riallacciano («*viso consilio*», «*visis allegationibus*») i *consilia* presenti nella raccolta studiata⁵¹, e via dicendo: insomma un censimento di quelli che ci è piaciuto chiamare *consilia extravagantia*.

Più volte vagheggiata, l'imponenza del compito non sembra consentire la possibilità di raggiungere risultati «completi», ma solo censimenti parziali⁵². L'utilità di questi spogli, sia pure limitati, l'importanza di perseverare per contribuire al raggiungimento dell'obbiettivo, ha convinto gli autori di queste pagine della necessità di presentare i risultati per gradi, via via che vengono acquisiti, circoscrivendo il campo di azione alle edizioni di giurisprudenza consiliare presenti nella Biblioteca di Domenico Maffei.

Già dagli anni Cinquanta Domenico Maffei (1925-2009) aveva iniziato ad acquistare libri giuridici sul mercato antiquario, prima in modo sporadico, poi sempre più determinato fino a costituire quella che è attualmente la più importante biblioteca specialistica per la storia del diritto comune⁵³, una rac-

51 Ad es. nei *consilia* del Gambigioni raccolti nel ms 441 della Biblioteca della Città di Arezzo (descrizione e incipitario in MAFFEI, Angelo Gambigioni, 115-141) sono richiamati i consulti di Giovanni da Imola (MAFFEI, p. 118 nu. 24, p. 120 nu. 47, p. 124 nu. 90), Andrea di Santa Croce (p. 122 nu. 70), Antonio Roselli (p. 122 nu. 74, p. 123 nu. 85), Paolo di Castro (p. 124 nu. 90), Floriano Sampieri p. 120 nu. 47, p. 124 nu. 90) e di altri non nominati (p. 126 nu. 120, p. 127 nu. 129). Per un altro esempio cfr. MORDINI, M., *Consilia* e scritture autografe. Repertorio di consulti restituiti dall'antico archivio della comunità di Massa di Maremma (secoli XIII-XV), in: Rivista Internazionale di Diritto Comune, 26 (2015), 199-234: 217-218 cons. 5.

52 Aspirazione praticamente impossibile in sede bibliografica: ASCHERI, I *consilia* dei giuristi (*supra* nota 44), 16. Informazioni sui *consilia extravagantia* manoscritti e a stampa dei singoli autori sono talora indicati negli studi monografici o relativi a singoli temi: ad es. PADOVANI, A., Dall'alba al crepuscolo del commento: Giovanni da Imola (1375ca.-1436) e la giurisprudenza del suo tempo, Frankfurt am Main: Klostermann, 2017 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 303) 97-99 e 118-119 per indicazioni sui *consilia* di o con Giovanni da Imola (e dei giuristi di grande o minor fama che operarono con lui); e IDEM, *Consilia* e *tractatus* di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409), in: Glossae, 10 (2013), 431-456. Si veda inoltre DOLEZALEK, G., Manuscript Vat. lat 14094: «*consilia*» by jurisconsults and pleadings by «*advocates*» before the Rota Romana (ca. 1500-1542), and among them an unknown «*consilium*» by Felinus Sandeus († 1503), in: Codex Studies, 1 (2017), 173-195; nello stesso numero della rivista utili spunti anche nei saggi di A. BELLONI e V. COLLI.

53 MAFFEI, P., La biblioteca e l'archivio epistolare di Domenico Maffei, in: MECACCI, E.; PANZANELLI FRATONI, M.A. (curr.), Bartolo da Sassoferrato a Siena nel VII centenario della nascita. Mano-

colta libreria che consente, per così dire, di toccare con mano il sistema giuridico al quale si conformò l'Europa continentale dall'XI fino al XVIII secolo⁵⁴, s'intende quell'articolato complesso di fonti culminante nel diritto romano-canonico espresso dai due *corpora iuris* e reso vigoroso da una dottrina creativa e senza frontiere.

Nella biblioteca di Domenico Maffei, messa insieme con spirito scientifico e non banalmente bibliofilo-antiquario e accompagnata da un ricco apparato storiografico, non è stato trascurato alcun settore della storia giuridica europea nei secoli del diritto comune. Fra i campi particolarmente curati vi è la giurisprudenza consiliare, che anzi, nell'ambito della biblioteca, forma una sezione di per sé particolarmente rilevante per eccezionale ricchezza e «completezza»: costituita da ben oltre trecento volumi, quasi tutti di grande formato, annovera *consilia* medievali passati al torchio e giurisprudenza consiliare cinque-seicentesca, collezioni di singoli autori, opere in più tomi, miscellanee tematiche, rarità bibliografiche, a testimonianza dell'attività dei giuristi e della pratica giudiziaria di ogni parte d'Europa.

Alla fine degli anni Sessanta Mario Ascheri elaborò un censimento dei *consilia extravagantia* reperibili nei volumi allora presenti nella raccolta Maffei, concentrandosi sugli autori medievali⁵⁵; altre schede furono compilate a mano dallo stesso Domenico Maffei; in seguito, Paola Maffei, schedando l'intera biblioteca paterna, procedette allo spoglio di vari fra i volumi di *consilia* acquisiti posteriormente allo spoglio di Ascheri. Per una serie di ragioni furono diversi i criteri utilizzati per la schedatura, fatta ovviamente con la macchina da scrivere.

Il progetto in corso d'opera prevede, almeno per il momento, di presentare online, liberamente accessibile, il risultato di quegli spogli (quasi) senza rielaborazione e senza uniformazione, tramite la scansione delle schede: saranno dunque visibili integrazioni e correzioni a suo tempo fatte per uso personale anche a matita. L'ingrandimento dell'immagine digitale dovrebbe

scritti, incunaboli, cinquecentine ... Con un ricordo di Domenico Maffei, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, 18 settembre - 18 ottobre 2014, Siena: Società Bibliografica Toscana; Accademia Senese degli Intronati, 2014, 91-98; nello stesso volume altri articoli sulla personalità e sui libri di Domenico Maffei; inoltre si veda la voce di CORTESE, E., in: Dizionario biografico dei giuristi (*supra* nota 36), 1223-1224, con ulteriore bibliografia; e da ultimo COLLI, G., L'incontro con un Maestro: Domenico Maffei, in: Culture del testo e del documento, 17 nu. 49 (n. s. 13), 2016, 85-94. A Domenico Maffei don Francisco Cantelar volle generosamente dedicare il vol. XIII di *Synodicon Hispanum*, Madrid: Biblioteca de Autores cristianos, 2017.

⁵⁴ Esaminata in generale ad es. da ASCHERI, M., *I diritti del medioevo italiano*, Roma: Carocci, 2000, English translation: *The Laws of Late Medieval Italy (1000-1500)*. Foundations for a European Legal System, Leiden-Boston: Brill, 2013.

⁵⁵ ASCHERI, *I consilia* dei giuristi, 9 nota 1, e per i limiti e i risultati di quel lavoro di schedatura, 29 e ss.

consentire di superare eventuali difficoltà di lettura. Nel tempo verranno aggiunti gli spogli dei volumi consiliari non ancora analizzati internamente e informazioni emerse da scavi in altri generi di opere, in modo da costituire una banca-dati migliorabile, dalla quale lo studioso avveduto potrà trarre materiale utile per le sue ricerche: insomma, un utile strumento di lavoro non solo per gli storici del diritto medievisti ma anche per gli studiosi della prima età moderna, costituito da materiale quasi sconosciuto. Si tratta di un progetto perfettibile, ambizioso e a lungo termine, le cui modalità potranno essere modificate a seconda delle esigenze della ricerca storico-giuridica e delle novità informatiche. Nell'immediato, l'Introduzione al progetto e le scansioni delle schede elaborate alla fine degli anni Sessanta⁵⁶ verranno accolte in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica medievale e moderna» <http://www.historiaetius.eu/>, in formato digitale e ad accesso aperto; nel prosieguo contiamo di pubblicare altre scansioni di schede, elenchi e ulteriore materiale.

V. DUE ESEMPI DI RACCOLTE CON *CONSILIA EXTRAVAGANTIA*

Proponiamo qui due esempi di censimento⁵⁷ che ben esemplificano la quantità di informazioni e di suggestioni fornite dallo spoglio dei nomi. Abbiamo scelto un famoso giureconsulto della seconda metà del Quattrocento, Andrea Barbazza⁵⁸, civilista e canonista ancora pienamente inserito nel periodo di massimo splendore delle università italiane e del diritto comune; ed un giurista poco conosciuto, il vescovo Paolo Leoni⁵⁹, perfetto esponente del *mos italicus*.

Andreas Barbatia, Consiliorum ... volumen primum / quartum, Venetiis: apud Bernardum Iuntam et fratres, 1581. Salvo diversamente indicato, i nomi

⁵⁶ Per le raccolte oggetto dello spoglio si veda ASCHERI, I *consilia* dei giuristi, 38-40.

⁵⁷ Delle due raccolte prescelte, quella del Barbazza non era presente nella biblioteca Maffei alla fine degli anni Sessanta (una nota manoscritta di Domenico Maffei precisa che l'esemplare fu acquistato il 25 maggio 2004 dal libraio Brocchi di Ravenna), mentre la seconda, della quale non è nota la data di ingresso nella Biblioteca Maffei, riguarda la prima età moderna, dunque non sono state oggetto della schedatura di Mario Ascheri. Per altri esempi di spogli cfr. *supra* note 45-46.

⁵⁸ Sul giurista (1410 ca. - 20 luglio 1479) si vedano le voci di MELLUSI, G.G., in: Dizionario biografico dei giuristi (*supra* nota 36), 165-166, e specialmente di MORELLI, G., in: MURANO, G. (cur. con la collab. di MORELLI, G.), *Autographa I.1: Giuristi, giudici e notai* (sec. XII - XVI med.), Bologna: CLUEB, 2012, 227-236, per i *consilia* in particolare 235-236, ove le indicazioni si riferiscono all'edizione incunabola contenente un numero minore di *consilia* e perciò con una numerazione diversa.

⁵⁹ Di famiglia patavina, fu vescovo di Ferrara e morì il 7 agosto 1590; su di lui BAROTTI, L., *Serie de' Vescovi ... di Ferrara*, Ferrara: per Franc. Pomatelli, 1781, 115-118, e BELVEDERI, R., *I vescovi post-tridentini nella diocesi di Ferrara e la pastorale borromaica*, in *San Carlo e il suo tempo I*, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1986, 345-384: 367-376; un cenno in D'URSO, *Ed egli puote* (*supra* nota 45) 10.

riportati sono ricordati all'interno dei singoli *consilia* per aver consigliato nella stessa causa. *Vol. I* (65 *consilia* in tutto): un celebre avvocato non specificato (cons. 17), «do. Armaleon.» (cons. 29; il personaggio è di Pesaro, dove Barbazza risulta aver rilasciato il *consilium*: «1468, die 6 martii, in civitate Pesaurina»: fol. 99va), Petrus de Hesio (cons. 37), illustri consulenti non specificati (cons. 45; nell'explicit: «ad petitionem ser G. de Grassis»); l'ultimo *consilium* del vol. I è in realtà una «Quaestio disputata» di Anastasio Piatti sull'impossibilità di testare dei sodomiti, al quale è diretta l'epistola di Gregorius (*sic*) Merula alexan. posta in fine alla *quaestio*⁶⁰. *Vol. II* (71 *consilia* in tutto): «Baptista de Anellis de Florentia scholaris meus summo honore observandus» (cons. 4), Vincenzo Paleotti (cons. 9). *Vol. III* (92 *consilia* in tutto): Iacobus de Paganis de Regio (cons. 17); Angelus de Guidonibus de Regio (cons. 19); Bartolomeo Campeggi e un altro consulente non specificato (cons. 69). *Vol. IV* (90 *consilia* in tutto): Lucas de Vernacii (cons. 9), Giacomo Dal Pozzo (cons. 12 explicit «male et pessime fuisse iudicatum et consultum per D. Iacobum de Puteo»); giuristi non specificati (cons. 21); Paolo di Castro «observande memoriae» (cons. 25); Tommaso Docci (cons. 27); un celebre allegante non specificato (cons. 28); «iuris interpretes Paduanos» (cons. 42); Bartolomeo Campeggi (cons. 46 e cons. 62); Ludovico Bolognini (cons. 52), «doctores Papienses» (cons. 54); «doctores Perusinos» (cons. 55).

Paulus Leonius, Responsa, Ferrariae: excudebat Victorius Baldinus, 1584. Contiene 28 pareri, di cui sette sono di altri: Tiberio Deciani (cons. III), Giovanni Cefali (cons. V), Guido Panciroli (cons. VI), Marco Antonio Peregrino (cons. VII) sul medesimo caso; Giacomo Menochio (cons. XX, nell'incipit ricordando «quod docte respondit excellentiss. D. Bartholomeus Zaghius»); Simone Preti (cons. XXV); Giovan Francesco Terzani (cons. XXVI).

Mario ASCHERI

Istituto storico italiano per il Medioevo

Paola MAFFEI

Università degli Studi di Siena

⁶⁰ La presenza della *quaestio* fra i *consilia* del Barbazza, già segnalata in MORIGI, P., La nobiltà di Milano, Milano: Pontio, 1595, 141, non sembra essere stata ricordata dalla storiografia moderna sul giurista messinese. Su Anastasio Piatti da ultimo COVINI, N., Essere nobili a Milano nel Quattrocento. Giovan Tommaso Piatti tra servizio pubblico, interessi fondiari, impegno culturale e civile, in: Archivio storico lombardo, s. XII, 128/8 (2002), 63-155: in part. 76 con indicazioni bibliografiche (distribuito in formato digitale da «Reti Medievali»). Sull'autore dell'epistola Gregorius Merula, cioè Giorgio Merlani, si veda la voce di DANELONI, A., in: Dizionario Biografico degli Italiani, 73, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009, 679-685, ove in fine si accenna a questa epistola, senza indicazione dell'edizione fra i *consilia* del Barbazza.